



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA ROVIGO

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

Oggetto:	ISCRIZIONE DELLA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI N. 23 SOCIETÀ DI CAPITALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL' ART 40 COMMA 5 D.L. 76/2020 CONV. IN L. 120/2020
----------	--

IL CONSERVATORE

VISTO l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, numero 580, relativo all'istituzione del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché il d.p.r. 7 dicembre 1995, numero 581, recante il relativo regolamento di attuazione;

VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto camerale, adottato dal Consiglio con delibera n. 14 del 19 ottobre 2015 ed aggiornato con le modifiche approvate con deliberazioni del Consiglio n. 9 del 24/7/2018 e n. 14 del 24/10/2018;

VISTO il Regolamento sull'organizzazione dei Servizi adottato dalla Giunta camerale con delibera d'urgenza con i poteri del Consiglio n. 139 del 15/09/2023 e ratificato dal Consiglio camerale con delibera n. 21 del 31/10/2023;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO l'art. 40 del D.L. 76/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

RICHIAMATA la determinazione del Conservatore del registro delle imprese n. 10 del 25/02/2022, con la quale sono stati definiti i criteri direttivi per la gestione delle procedure di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese e di attribuzione d'ufficio del domicilio digitale, nonché le modalità di comunicazione alle imprese interessate dell'avvio del procedimento, e/o di qualsiasi altro atto di natura infra procedimentale, ivi compreso il provvedimento finale;

VISTA la determinazione del Conservatore del Registro Imprese n. 132 del 27/11/2024 con la quale è stata accertata, per le 28 società di capitali individuate nell'elenco allegato alla determina, l'esistenza di una delle cause di scioglimento senza liquidazione previste dal secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020 n. 120 e perciò iscritto d'ufficio lo scioglimento senza apertura della liquidazione delle medesime società di capitali ai sensi dell'art. 40 comma 2, con effetto dalla data di iscrizione del provvedimento stesso nel registro delle imprese;

PRESO ATTO che la determina n. 132/2024 è stata pubblicata dal 27/11/2024 al 10/02/2025 e quindi per 60 (sessanta) giorni consecutivi, nell'albo camerale informatico e nella sezione Documenti della pagina "Conoscere il Registro Imprese/REA/Albo Artigiani/Cancellazioni d'ufficio";

PRESO ATTO che è stato assegnato alle imprese un ulteriore termine di 15 (quindici) giorni dal 11/02/2025 al 26/02/2025, per la presentazione dell'istanza motivata di prosecuzione dell'attività, unitamente alle domande di iscrizione degli atti e fatti non iscritti e depositati, così come individuati nelle premesse;

VISTO in particolare il quinto comma dell'art. 40 secondo cui è disposto che "A seguito della presentazione della formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività di cui al comma 4, il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle imprese, verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal registro medesimo.";

PRESO ATTO che in data 14/01/2025 sono state inoltrate apposite comunicazioni all'ACI - Automobile Club d'Italia, Dir. Gestione e Sviluppo del PRA - Fiscalità automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali; all'ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile; al MIT - Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per le vie d'acqua; alla Motorizzazione Civile di Venezia ed alla Capitaneria di Porto di Venezia, con richiesta di verificare la presenza di beni mobili registrati per le società oggetto del procedimento;

VERIFICATO che le società di cui ai numeri 4, 16, 20 e 24 dell'Allegato della determina n. 132/2024 risultano intestatarie di immobili/beni mobili registrati, in seguito ad accesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate SISTER, del Registro delle imprese e dai riscontri degli enti sopra indicati;

VERIFICATO che per la posizione di cui al numero 27 dell'Allegato della determina n. 132/2024 di avvio non si procede a cancellazione in quanto risulta in seguito a verifica nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate avere partita iva attiva;

RITENUTO pertanto di disporre per il procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione delle società che le comunicazioni previste dalla legge -sia in ordine all'avvio del procedimento che al provvedimento finale -vengano rese anziché nelle forme della raccomandata A/R, nelle forme sostitutive della pubblicazione all'albo online camerale, così come declinate nel dispositivo del presente provvedimento;

TENUTO CONTO che contro tale provvedimento le imprese possono ricorrere entro 15 giorni dalla comunicazione al Giudice del Registro delle imprese, informando contestualmente l'Ufficio Registro Imprese: RI, Albi e Ruoli e Qualità del dato;

VERIFICATO che alla data odierna le società di cui all'allegato della determinazione del Conservatore del Registro Imprese n. 132 del 27/11/2024 risultano ancora iscritte nel registro delle imprese e non risulta essere stata presentata alcuna domanda volta all'iscrizione della causa di scioglimento, alla fase di liquidazione e conseguente richiesta di cancellazione;

RILEVATO che risultano presenti i presupposti indicati all'art. 40, comma 5, per l'iscrizione d'ufficio della cancellazione delle società dal Registro Imprese;

VISTO il comma 6 del già richiamato art. 40 secondo cui ogni determinazione del Conservatore deve essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione,

DETERMINA

1. di disporre la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese delle società di capitali di cui all'allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento;
- 2 di sospendere il procedimento di cancellazione per le imprese che risultano intestatarie di beni immobili/beni mobili registrati in attesa di un chiarimento da parte del Giudice del Registro in ordine alla rimessione degli atti al Tribunale delle imprese in analogia a quanto previsto dall'art. 40 c. 1 per le società di persone ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247;
3. di notificare il presente provvedimento agli amministratori delle predette società mediante pubblicazione all'Albo camerale online entro 8 (otto) giorni dalla sua adozione, ad eccezione della posizione n. 12 cui verrà inviata anche apposita comunicazione al domicilio digitale;
4. di pubblicare per quindici (15) giorni consecutivi, nell'albo camerale informatico e nella sezione Documenti della pagina "Conoscere il Registro Imprese/REA/Albo Artigiani/Cancellazioni d'ufficio" la presente determina;
5. di inoltrare, dopo l'annotazione della cancellazione, apposita comunicazione all'Ufficio Diritto Annuale per gli ulteriori adempimenti;
6. di procedere, nelle more dell'implementazione delle procedure automatizzate attraverso Comunicazione Unica d'ufficio di cui al comma 8 dell'art. 40 del DL 76/2020, a trasmettere a mezzo PEC agli enti coinvolti (Agenzia Entrate, INPS, INAIL) l'elenco delle imprese cancellate dal Registro Imprese per quanto di rispettiva competenza.

IL CONSERVATORE
(dr. Giacomo de' Stefani)

Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005